



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

Secondo la LG 3/13 (allegata di seguito), le macchine utensili in questione sono escluse dalla Direttiva PED, ma solo in quanto tali.

La chiave di spiegazione della LG è nella frase "in quanto tale", tradotta dall'inglese "as a whole". *La Macchina utensile è esclusa in quanto tale* significa che non è un sistema pressurizzato nel suo complessivo (come invece lo è un insieme serbatoio -tubazioni in pressione), e significa solo questo, niente di più.

Tuttavia, la macchina utensile è costituita da vari componenti, tra cui anche un sistema oleodinamico. Quindi, è necessario analizzare il "sotto-insieme" come rispondente ai requisiti della PED.

[omissis]

Anche se un insieme non rientra nella Direttiva PED, secondo la LG 3/10, è sempre necessario effettuare una "verifica" degli elementi costituenti l'attrezzatura a pressione. Se la centralina idraulica è esclusa (poiché ad esempio l'accumulatore è in Categoria I), sarà sempre opportuno eseguire una valutazione dei singoli componenti e soprattutto una valutazione dell'integrazione di essi.

RIFERIMENTI ARTICOLI DIRETTIVA 97/23/CE – PED –

® **Articolo 1, paragrafo 2.1.5:** Per “insiemi” si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale

® **Articolo 3, paragrafo 2.2:** (gli insiemi di cui all’Articolo 1, 2.1.5, comprendenti almeno una attrezzatura a pressione <omissis> indicati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del presente Articolo, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza).

2.2 Gli insiemi diversi da quelli indicati al punto 2.1 (produzione di vapore o di acqua surriscaldata), allorché il fabbricante li destini ad essere commercializzati e messi in servizio come insiemi.

® **Articolo 10, paragrafo 2:** *Gli insiemi, di cui all’Articolo 3, paragrafo 2, sono sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformità che comprende:*

- a) valutazione di conformità di ciascuna attrezzatura a pressione costitutiva dell’insieme <..>, non ancora oggetto di separata marcatura CE;*
- b) valutazione dell’integrazione dei diversi componenti dell’insieme, in funzione della Categoria più elevata delle attrezzature interessate, senza gli accessori di sicurezza;*
- c) valutazione della protezione dell’insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili, in funzione della più elevata categoria delle attrezzature da proteggere.*